



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 344 DEL 22/12/2021**

**OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE  
RISORSE A FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER COFINANZIAMENTO LINEE DI  
TPL IN AMBITO COMUNALE PERIODO 01/07/2021-31/12/2021**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Vista** la L.R. 42/98 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 65/2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2011” ed in particolare il Capo II – Sezione II - “Riforma del Trasporto Pubblico Locale” con la quale è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale ed è stato previsto l'esercizio associato delle funzioni tra Regioni ed Enti Locali in materia di TPL, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Amministrazione regionale sull'intero lotto regionale;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 04/06/2012, relativa alla conferenza dei servizi del 25 maggio 2012 ed i successivi perfezionamenti approvati dagli Enti Locali con propri atti, dove si definiva la rete dei servizi di trasporto pubblico locale, l'attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli Enti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/98 e 65/2010;

### Dato atto inoltre:

- che la Regione Toscana con il decreto n. 3546 dell'8 agosto 2012 ha dato avvio alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL del lotto unico regionale;
- che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sono intervenuti una serie di ricorsi avverso i risultati della procedura che hanno portato all'adozione di due ordinanze, pubblicate in data 29 maggio 2017, da parte del Consiglio di Stato che ha rimesso alla Corte di giustizia UE i quesiti in merito all'interpretazione del Reg. (CE) n. 1370/2007 relativi alla partecipazione di Autolinee Toscane spa alla procedura di gara;
- che la Regione Toscana, a seguito delle suddette ordinanze, ha differito l'adozione dei provvedimenti necessari al completamento della procedura di gara e ha stabilito di procedere invece alla stipula di un *contratto ponte* con gli attuali gestori del servizio di TPL riuniti in un'unica Scarl con decorrenza dall'01/01/2018 fino al 31/12/2019 avente ad oggetto l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito regionale toscano;
- che il contratto è scaduto in data 31.12.2019 e non può essere prorogato in quanto ai sensi della normativa europea può avere una durata massima di 2 anni;
- che con D.G.R.T. n.1604/2019, al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, stante il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico, si ravvisava la necessità dell'adozione di un provvedimento di emergenza, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Reg. CE 1370/2007, nella forma dell'imposizione di

atto d'obbligo nei confronti del gestore uscente, nelle more del completamento delle attività di subentro da parte del nuovo gestore;

**Considerato** che gli Enti Locali destinatari dei servizi di trasporto pubblico locale devono trasferire alla Regione per i mesi da luglio a dicembre 2021 la quota di risorse previste e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017, di cui all'art. 102 della legge regionale 65/2010, così come modificata dalla legge regionale del 06/12/2017, n. 68, così come comunicato dalla Regione con:

- D.D.R.T. n. 11052/2021 relativo a luglio 2021;
- D.D.R.T. n. 13277/2021 relativo al bimestre agosto/settembre 2021;
- D.D.R.T. n. 16801/2021 relativo a ottobre 2021;

nelle quali viene richiesto a questo Ente l'importo di € 3.253,13 per ogni mensilità, per un totale complessivo di € 13.012,52;

**Considerato**, altresì, che per i mesi di novembre e dicembre 2021 la Regione Toscana non ha inviato comunicazioni in merito agli importi dovuti, e dai controlli effettuati sul sito regionale non risultano ancora pubblicati i relativi decreti dirigenziali, ma che in via presuntiva risulta opportuno procedere ad impegnare la quota "standard" mensile richiesta durante tutto il corso dell'anno, pari a complessivi € 6.506,26 per i mesi di novembre e dicembre 2021, dando atto che la stessa verrà erogata a Regione Toscana solamente a seguito della ricezione della relativa documentazione che ne attesta l'esigibilità;

**Ritenuto** pertanto necessario assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 13.012,52 a favore della Regione Toscana per il pagamento della quota parte dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale per il periodo 01/07/2021 – 31/10/2021, imputando la spesa al Codice di Bilancio 10/02/1040102/001 Capitolo 108030308500/0 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 che presenta congrua disponibilità ed in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nell'anno 2021;
- € 6.506,26 a favore della Regione Toscana quale quota parte presuntiva dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale per i mesi di novembre e dicembre 2021, imputando la spesa al Codice di Bilancio 10/02/1040102/001 Capitolo 108030308500/0 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 che presenta congrua disponibilità, dando atto che la stessa verrà erogata a Regione Toscana solamente a seguito della ricezione della relativa documentazione che ne attesta l'esigibilità;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Dato atto** inoltre che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2021, Bilancio di previsione 2021/2023;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

1. di assumere, per le motivazioni descritte in narrativa e che si intendono integralmente riportate, i seguenti impegni di spesa a favore di Regione Toscana:
  - € 13.012,52 per il pagamento della quota parte dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale per il periodo 01/07/2021 – 31/10/2021, imputando la spesa al Codice di Bilancio 10/02/1040102/001 Capitolo 108030308500/0 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 che presenta congrua disponibilità ed in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nell'anno 2021;
  - € 6.506,26 quale quota parte presuntiva dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale per i mesi di novembre e dicembre 2021, imputando la spesa al Codice di Bilancio 10/02/1040102/001 Capitolo 108030308500/0 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 che presenta congrua disponibilità, dando atto che la stessa verrà erogata a Regione Toscana solamente a seguito della ricezione della relativa documentazione che ne attesta l'esigibilità;
2. di dare, altresì, atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)